



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 398/15/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
FASTWEB S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE  
n. 249/97 PER L'INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO  
TEMPORANEO n. U6388/14 DEL CORECOM LAZIO  
(CONTESTAZIONE n. 25/14/DIT)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTO il provvedimento temporaneo n. U6388/14 adottato dal CORECOM Lazio in data 11 settembre 2014;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 25/14/DIT del 1 dicembre 2014;

VISTA la nota del 20 dicembre 2014 con cui la società Fastweb S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha richiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società Fastweb S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 22 gennaio 2015;

VISTA la nota del 23 marzo 2015 con cui è stato disposto un supplemento istruttorio nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. al fine di acquisire ulteriori dati ed informazioni utili all’istruttoria e, contestualmente, è stata comunicata alla società Fastweb S.p.A. la sospensione dei termini procedurali;

VISTA la nota di riscontro alla richiesta di dati ed informazioni trasmessa dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 31 marzo 2015;

TENUTO CONTO della proroga di 60 giorni disposta dal Consiglio nella riunione del 28 aprile 2015, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative ed impegni*”, allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS, per necessari ulteriori approfondimenti istruttori;

VISTA la nota del 30 aprile 2015, prot. 40488, con cui è stata comunicata alla società Fastweb S.p.A. la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Il sig. Esposito, intestatario dell’utenza n. 069636xxx, nell’istanza presentata al CORECOM Lazio il 4 settembre 2014 per l’adozione di un provvedimento temporaneo, ha dichiarato di aver subito la sospensione dei servizi il giorno 6 giugno 2014, a seguito della conclusione, in data 27 maggio 2014, del contratto con l’operatore Fastweb per



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

l'attivazione del servizio voce (in precedenza attivo con l'operatore Telecom Italia) e del servizio ADSL (in precedenza attivo con l'operatore Tiscali). Dopo un primo reclamo del 7 giugno successivo, veniva ripristinato solo il servizio voce, ma con un numero diverso (0694369xxx), per cui l'utente reclamava immediatamente a mezzo telefono, salvo poi inviare un fax il successivo 9 giugno, chiedendo il ripristino del proprio numero di utenza. Il 13 giugno l'utente rifiutava di ricevere il modem inviatogli dall'operatore, essendo intenzionato a ad esercitare il diritto di recesso, come infatti accaduto a mezzo raccomandata AR del 16 giugno seguente, ed avendo concluso un nuovo contratto con l'operatore Telecom Italia per il ripristino della situazione *quo ante*. Tuttavia, nonostante i reclami, il passaggio al nuovo operatore non veniva completato, costringendo l'utente a rivolgersi al CORECOM per ottenere un provvedimento temporaneo finalizzato a realizzare il passaggio tra operatori.

A seguito dell'istruttoria avviata in ordine a quanto lamentato dall'utente, il CORECOM Lazio, mediante il provvedimento n. U6388/14, ha ordinato ai suddetti operatori di garantire, entro il giorno successivo al ricevimento dello stesso, "*l'immediata attivazione della linea n. 069636xxx*" con la società Telecom Italia, previo rilascio della medesima utenza da parte della società Fastweb.

Successivamente il CORECOM Lazio, con nota registrata con protocollo n. 48551 del 22 settembre 2014, ha segnalato a questa Autorità, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, l'inottemperanza da parte della società Fastweb S.p.A. al predetto provvedimento temporaneo, notificatole in data 11 settembre 2014.

A seguito di tale segnalazione, gli uffici competenti di questa Autorità hanno provveduto ad inoltrare, con nota del 26 settembre 2014, agli operatori interessati una richiesta di informazioni, alla quale le due società hanno fornito riscontro, rispettivamente, con nota del 6 ottobre 2014, la società Fastweb, e del 16 ottobre 2014, la società Telecom Italia.

In particolare, la società Fastweb ha comunicato di aver regolarmente processato la richiesta di migrazione avviata dall'operatore Telecom Italia, ma che la procedura non è andata a buon fine per mancato avvio della fase 3, di competenza dell'operatore *recipient*. Fastweb, inoltre, ha precisato che, essendo la numerazione in oggetto proveniente da Tiscali, è stato impossibile avviare la procedura di cessazione con rientro.

La società Telecom Italia ha dichiarato di aver sollecitato l'OLO Fastweb al rilascio dell'utenza nei giorni 15 e 17 settembre 2014 senza, però, ricevere alcun riscontro dal medesimo.

Successivamente, questa Autorità ha proceduto ad effettuare le opportune verifiche in relazione alla presunta inottemperanza all'ordine, appurando che, alla data del 5 novembre 2014, il servizio voce risultava ancora erogato dall'operatore Fastweb, con conseguente emissione della fatturazione relativa ai consumi, mentre il servizio ADSL risultava non attivo.

Tanto premesso, con atto di contestazione n. 25/14/DIT, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Fastweb S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per l'inottemperanza al summenzionato provvedimento temporaneo adottato dal CORECOM Lazio.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

### 2. Deduzioni della società

La società Fastweb S.p.A. (di seguito la “Società” o “Fastweb”) ritiene che la contestazione in oggetto sia infondata per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, la Società sostiene che sui fatti oggetto di contestazione sia intervenuta la cessata materia del contendere a seguito dell’accordo transattivo concluso con l’utente in data 20 ottobre 2014. In particolare, la Società asserisce che l’utente, con la conclusione del predetto accordo, ha rinunciato a tutte le domande formulate nell’istanza presentata al CORECOM Lazio ai sensi degli articoli 5 e 14 del Regolamento. Di conseguenza, le verifiche svolte dall’Autorità il 5 novembre 2014 (e, dunque, in data successiva a quella in cui si è concluso l’accordo transattivo), dalle quali è scaturito, insieme all’acquisizione di altri elementi istruttori, l’accertamento comunicato con l’atto di contestazione n. 25/14/DIT, non ha validità per effetto della rinuncia espressa dall’utente.

Nel merito di quanto contestato, la Società ha affermato che la ragione ostativa all’ottemperanza del provvedimento n. U6388/14 è da rinvenire nel mancato espletamento della fase 3 della procedura di migrazione, la cui fase 1 è stata avviata da Telecom Italia (operatore *recipient*) nei confronti di Fastweb (operatore *donating*) in data 4 luglio 2014.

In particolare, la Società, ha ricostruito le vicende che hanno interessato la citata utenza dichiarando quanto segue: in data 20 maggio 2014 l’operatore Fastweb, a seguito della stipula del contratto con il sig. Esposito, ha avviato la procedura di migrazione dell’utenza telefonica interessata dalla rete Tiscali verso la propria rete con espletamento positivo della migrazione in data 9 giugno 2014; dalla fattura emessa dall’operatore Fastweb del 14 agosto 2014 si evince che l’istante ha iniziato a fruire del servizio voce con Fastweb dal 16 giugno 2014; il servizio ADSL, in modalità autoinstallante, non è stato attivato perché l’utente non ha ritirato ed installato il *modem* inviato da Fastweb per posta (e, precisamente, in data 28 maggio 2014 e 8 luglio 2014); a seguito della conclusione del contratto tra il predetto utente e Telecom Italia del 20 giugno 2014, tale operatore ha emesso ordinativo il 4 luglio 2014 (fase 1) per la migrazione del numero 069636xxx dalla rete Fastweb a quella di Telecom Italia, la cui fase 2 è stata espletata da Fastweb (*donating*) in data 7 luglio 2014; di contro l’operatore Telecom Italia ha omesso di avviare la fase 3 (necessaria per l’espletamento della procedura e, conseguentemente, per consentire la migrazione della numerazione su rete Telecom Italia) di sua competenza, e, pertanto, l’ordinativo è stato scartato dal sistema per sessione scaduta. Le predette procedure sono state documentate dall’operatore Fastweb con il deposito delle schermate di sistema “Eureka”.

La Società ha, altresì, specificato che nella fattispecie in esame il trasferimento dell’utenza n. 069636xxx da rete Fastweb a rete Telecom Italia è stato processato dalla Società con l’avvio della procedura di migrazione *standard*, non essendo pervenuta alla Società, da parte del sig. Esposito, la necessaria comunicazione scritta di recesso del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

rapporto contrattuale in essere con Fastweb e contestuale rientro del numero in Telecom Italia. In ogni caso, la Società ha anche specificato che, se pure l'utente avesse chiesto a Fastweb la procedura di cessazione con rientro in Telecom Italia dell'utenza n. 069636xxx, una simile richiesta non avrebbe potuto essere processata, in quanto l'utenza telefonica era proveniente dall'operatore Tiscali. La Società, con note del 10 e 11 settembre 2014, ha comunicato al CORECOM Lazio, nell'ambito del procedimento GU5, che la procedura di migrazione avviata da Telecom Italia il 4 luglio 2014 “*non si è conclusa a causa del mancato avvio della fase 3, di competenza dell'operatore recipient Telecom*” specificando altresì che “*Fastweb, in qualità di operatore donating, non può avviare alcuna procedura di migrazione, né inoltrare cessazione con rientro, posto che la numerazione proviene dall'operatore Tiscali*”

Con altra eccezione, infine, la Società ha asserito che Telecom Italia non ha, comunque, provato di aver posto in essere tutte le attività tecniche ed amministrative utili per il corretto espletamento della fase 3 della procedura di migrazione avviata dal medesimo operatore in qualità di *recipient* il 4 luglio 2014, la cui fase 2 è stata espletata da Fastweb il 7 luglio 2014, scartata dal sistema per sessione scaduta il 10 luglio 2014. In particolare, la Società ha affermato che le *e-mail* inviate da Telecom Italia a Fastweb in data 15 e 17 settembre 2014 (con le quali l'operatore Telecom Italia ha sollecitato l'operatore Fastweb al rilascio dell'utenza *de qua*) non possono sostituire le comunicazioni *standard* tra operatori in relazione alle procedure di passaggio di un numero OLO-OLO le quali debbono avvenire mediante un portale telematico condiviso in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa di settore.

Nelle conclusioni, la Società ha sostenuto che la mancata migrazione della numerazione 069636xxx da rete Fastweb a rete Telecom è imputabile a Telecom Italia, la quale non ha completato la procedura di migrazione avviata dalla medesima società il 4 luglio 2014, per non aver portato a compimento la fase 3.

Per quanto evidenziato, quindi, Fastweb, ritenendo di aver posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza per ottemperare all'ordine impartito dal CORECOM Lazio, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti ovvero, in estremo subordine, l'applicazione della sanzione in misura del minimo edittale.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Le eccezioni sollevate dalla Società non risultano accoglibili per le seguenti motivazioni.

La contestazione all'origine del presente procedimento verte sulla mancata ottemperanza all'ordine impartito dal CORECOM Lazio in data 11 settembre 2014 nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. (nello scenario Telecom *recipient* e Fastweb *donaing*) per l'attivazione dei servizi voce ed ADSL sull'utenza n. 069636xxx. Ne consegue che i fatti antecedenti a tale data, ed in particolare i motivi tecnici che hanno impedito la migrazione dell'utenza interessata verso l'operatore



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Telecom Italia, posti dalla Società a base delle proprie difese, non possono certo giustificare le omissioni successive, di cui si darà conto di seguito.

Inoltre, nel valutare la condotta contestata, va tenuto in considerazione che nei casi relativi a processi che necessitano di una cooperazione tra due o più operatori (come quello di specie), la *ratio* del provvedimento di cui all'articolo 5 del Regolamento consiste proprio nell'ovviare a problematiche che l'ordinaria gestione delle procedure non è stata in grado di risolvere e che sovente causano l'interruzione dei servizi. Ne consegue che, in tali occasioni, gli operatori interessati sono tenuti ad assicurare un grado di diligenza superiore rispetto a quello generalmente atteso, mettendo in campo procedure *ad hoc* per ovviare agli impedimenti di natura tecnica che hanno impedito la regolare conclusione dei processi di passaggio tra operatori.

Sulla base di tali premesse, dunque, andrà valutato il comportamento tenuto dall'operatore Fastweb in seguito alla notifica del provvedimento con il quale si ordinava "il rilascio" dell'utenza in favore di Telecom Italia.

Prima di procedere a simile valutazione, tuttavia, in via preliminare giova evidenziarsi l'infondatezza della prima obiezione sollevata dalla Società circa l'invalidità dell'accertamento compiuto dall'Autorità con l'atto di contestazione n. 25/14/DIT in quanto fondato su elementi in relazione ai quali è cessata la materia del contendere per l'accordo transattivo intervenuto tra le parti il 20 ottobre 2014 e per rinuncia espressa dell'utente, il sig. Esposito. Tale argomentazione non ha fondamento perché la cessata materia del contendere può riguardare esclusivamente l'interesse privato connesso all'avvio della procedura GU5 e GU14, richiesta dall'istante al CORECOM Lazio con istanza del 8 agosto 2014 e conclusasi con il predetto accordo transattivo. Tale accordo di certo non fa venir meno l'interesse generale e pubblico a cui è legato l'avvio del presente procedimento sanzionatorio, finalizzato ad assicurare che gli operatori eseguano tempestivamente gli ordini impartiti da quest'Autorità o degli organismi regionali a ciò delegati con i provvedimenti temporanei per la celere risoluzione dei disservizi denunciati dagli utenti in materia di fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

Nel merito, invece, della contestazione, riguardante la mancata esecuzione, da parte di Fastweb, di "*tutte le attività tecniche ed amministrative utili per garantire la portabilità del numero...*", le argomentazioni circa l'erroneità di tale contestazione si basano sull'asserzione che Telecom Italia non avrebbe provato il corretto espletamento della fase 3 della procedura di migrazione avviata dal medesimo operatore il 4 luglio 2014.

Sul punto, pertanto, si è ritenuto opportuno disporre un supplemento istruttorio al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione relativi alla portata degli effetti della condotta contestata. È stata, pertanto, trasmessa alla società Telecom Italia S.p.A. una dettagliata richiesta di documenti ed informazioni.

Nei riscontri forniti, la società Telecom Italia ha rappresentato, allegando le schermate del sistema informatico CRM, di aver avviato due volte le procedure per il rientro della numerazione 069636xxx con l'acquisizione dei *verbal order* in data 4 e 25 luglio 2014, entrambe interrotte a seguito di KO per numerazione non esistente. Il processo di rientro in Telecom Italia è andato a buon fine solo il 23 gennaio 2015 e la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

linea è stata attivata il 12 febbraio 2015, dopo una attività di bonifica sul sistema, che ha risolto il disallineamento su CRM WHLS che causava il KO.

Da tale ricostruzione si evidenzia che il rientro dell'utenza *de qua* su rete Telecom Italia da rete Fastweb è stato impedito dall'esistenza di una anomalia di sistema, causa del mancato espletamento della fase 3 per numerazione inesistente, per superare la quale sarebbe stato necessario un intervento di bonifica *extra ordinem* (come di fatto avvenuto a distanza di qualche mese), ovvero il ricorso ad una procedura diversa, quale quella di cessazione con rientro.

A ben vedere, alla luce della volontà di recedere dal contratto in essere con Fastweb con portabilità della numerazione 069636xxx espressa dall'utente nella lettera del 16 giugno 2014 e del fallimento dei precedenti ordinativi di migrazione secondo la procedura standard, l'ordine impartito dal CORECOM Lazio di "rilascio" della linea e le successive email di sollecito da parte di Telecom Italia non potevano che essere interpretati da parte di Fastweb come richieste di avvio di una procedura di cessazione con rientro, procedura che, con tutta probabilità, avrebbe potuto aggirare l'anomalia causa della mancata migrazione.

Atteso, dunque, che al fine di ottemperare all'ordine ricevuto Fastweb avrebbe dovuto attivarsi per immettere un ordinativo di cessazione con rientro, ai fini della valutazione circa la sanzionabilità della condotta contestata risulta dirimente pronunciarsi in merito alla fondatezza della giustificazione addotta dal predetto operatore in ordine alla impossibilità tecnica, nel caso di specie, di avviare tale procedura.

In particolare, Fastweb, nelle proprie difese, ha sostenuto che l'unico modo per consentire il passaggio dell'utenza verso la rete di Telecom Italia era la procedura di migrazione, eccettuando, altresì, che detto operatore non avrebbe *"posto in essere le attività tecniche ed amministrative di competenza dell'operatore recipient, posto che le email di Telecom Italia in atti (...) non rientrano nelle modalità delle procedure standard previste dalla normativa di settore per il passaggio della numerazione tra operatori"*. In ogni caso, sempre secondo la ricostruzione di Fastweb, *"la procedura di cessazione con rientro sarebbe comunque risultata tecnicamente inapplicabile, posto che la numerazione 06.9636xxx proveniva da operatore diverso da Telecom, nella specie l'operatore Tiscali"* (così quanto dichiarato nel corso dell'audizione del 22 gennaio c.a.).

Ebbene, tali giustificazioni risultano prive di fondamento, in quanto, come accertato in sede di supplemento istruttorio, la numerazione oggetto del provvedimento temporaneo è "nativa" Telecom, e dunque, trattandosi di scenario in cui Telecom Italia riveste la qualità di *donor*, sicuramente era possibile per Fastweb, in ottemperanza (per quanto specificato sopra) al provvedimento del Corecom, avviare la procedura di cessazione con rientro, prevista dall'allegato 8 al Contratto di accesso disaggregato alla rete locale concluso il 9 marzo 2004 dalle società Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.

D'altronde, con riferimento a quanto sostenuto dalla Società nel corso della citata audizione del 22 gennaio u.s. in ordine alla irrilevanza delle email ricevute da Telecom Italia, va rimarcato come esse rappresentano quantomeno un tentativo di contatto per superare l'*impasse*, al quale Fastweb avrebbe dovuto fornire riscontro, atteso che il semplice ossequio delle procedure standard non poteva rivestire alcuna utilità, e che,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dunque, era legittimo attendersi un *quid pluris* al fine di ottemperare al provvedimento temporaneo adottato.

In conclusione, dunque, atteso che la procedura di cessazione con rientro sarebbe stata tecnicamente possibile, ed anzi, avrebbe rappresentato la maniera più efficace per dare ottemperanza al provvedimento temporaneo emesso dal CORECOM Lazio l'11 settembre 2014, è possibile affermare che la società Fastweb non ha posto in essere, dopo la notifica di tale provvedimento, alcuna attività al fine di consentire l'espletamento della procedura di passaggio dell'utenza su rete di Telecom Italia, poi avvenuto a seguito dell'intervento di bonifica di Telecom Italia *Wholesale* sul sistema per risolvere l'anomalia.

Tanto premesso, si ritiene di confermare quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.329,00 ad euro 258.228,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981, e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del quadruplo del minimo edittale, pari ad euro 41.316,00 (quarantunomila-trecentosedici/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

La Società ha ommesso, senza alcuna giustificazione, di attivarsi tempestivamente e con il grado di diligenza richiesto in seguito all'ordine impartito con provvedimento temporaneo n. U6388/14, notificato dal CORECOM Lazio l'11 settembre 2014, al fine di superare l'anomalia tecnica che impediva l'esecuzione della procedura di migrazione. Pertanto la violazione può essere considerata consistente, sotto il profilo dell'entità del danno cagionato all'utente, e di media durata;

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, ha perseverato nella sostanziale inottemperanza al provvedimento temporaneo *de quo*, non dimostrando



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

alcuna iniziativa volta all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

### **C. Personalità dell'agente**

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una gestione adeguata delle procedure necessarie per l'ottemperanza al provvedimento temporaneo notificatole, al fine di garantire la risoluzione delle problematiche tecniche sottostanti;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2013, pari a 1.512 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caracciolo, n. 51, non ha ottemperato all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. U6388/14, adottato dal CORECOM Lazio, nei termini assegnati, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

### **ORDINA**

alla predetta società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 41.316,00 (quarantunomila-trecentosedici/00) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## **DIFFIDA**

la predetta società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con delibera n. /15/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT54O0100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 398/15/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 giugno 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani